

Area Ambiente e Tutela del Territorio Settore Rifiuti bonifiche

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 5257 del 23/07/2019

Fasc. n 9.11/2018/577

Oggetto: Favini Costruzioni S.r.l. con sede legale in Brescia - Via Bose n. 1 bis. Autorizzazione, ai sensi dell'art. 208

del D.Lgs. 152/06, alla realizzazione ed all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero

(R5) di rifiuti non pericolosi presso l'impianto ubicato in Rho (MI) - Via Valassa n. 18/20.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ed in particolare l'articolo 23;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni";
- la legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 "Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni")";
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano del 18.01.2017, n. Rep. 6/2017, atti n. 281875\1.10\2016\9:
- gli articoli 38 e 39 del Testo Unificato del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 269/2018 del 13.11.2018);
- gli articoli 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- il "Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano" approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26.10.2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 174/2018 del 18.07.2018 avente ad oggetto "Conferimento di incarichi dirigenziali" e R.G. 16/2019 del 29.01.2019 avente ad oggetto "Rettifica del decreto R.G. 174/2018 relativo al conferimento degli incarichi dirigenziali";
- il comma 5 dell'art. 11 del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano approvato con deliberazione R.G. n. 12/2019 del 14.03.2019;
- il decreto sindacale Rep. Gen. n. 9/2019 del 18.01.2019 avente ad oggetto "Approvazione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" per la Città metropolitana di Milano 2019-2021 (PTPCT 2019-2021)" con cui è stato approvato, in adempimento alle previsioni di cui all'art. 1 c. 8 della L.190/2012, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza con riferimento al triennio 2019-2021;
- il D.Lgs 30.06.2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs 10.08.2018 n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- i decreti del Sindaco metropolitano R.G. 161/2018 del 5.07.2018, avente ad oggetto "Modifica alla macrostruttura della Città metropolitana", e R.G. 207/2018 del 7.09.2018 avente ad oggetto "Prima modifica alla macrostruttura della Città metropolitana approvata con decreto R.G. n. 161/2018 del 5.07.2018";

Dato atto che con decreto del Sindaco metropolitano di R.G. n. 70/2019 del 16.04.2019 è stato approvato il PEG 2019-2021, che prevede l'obiettivo n. 16607 riferito all'Ambito A0A009, alla Missione 9 e al CDR ST051;

Richiamata la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dato atto che i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2019-2021 (PTPCT 2019-2021), risultano essere stati assolti;

Considerato che il presente provvedimento:

- con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato, dall'art. 5 del PTPCT 2019-2021 approvato con Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 9/2019 del 18.01.2019, a rischio alto;
- non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile;
- non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale.

Preso atto delle dichiarazioni rese dal soggetto istante ai sensi del DPR 445/00 e delle conseguenze derivanti dall'indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all'art. 76 del citato T.U..

Visti:

- il decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006, Parte IV, "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati";
- la legge regionale n. 26/2003 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche".

Premesso che l'Impresa Favini Costruzioni S.r.l. ha acquisito il provvedimento dirigenziale di R.G. n. 5978/2018 del 14.08.2018, emesso dalla Città metropolitana di Milano, con il quale è stato decretato che il progetto di realizzazione ed esercizio di un nuovo impianto di gestione rifiuti non è soggetto alla procedura di V.I.A. prevista dalla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto che:

- l'Impresa Favini Costruzioni S.r.l., con sede legale in Brescia Via Bose n. 1 bis e sede operativa in Rho (MI) Via Valassa n. 18/20, in data 24.01.2019 (prot. gen. n. 19334) ha presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di un nuovo impianto di gestione rifiuti;
- con nota del 30.01.2019 (prot. gen. n. 23414) è stato avviato il procedimento e contestualmente è stato sospeso per richiesta di documentazione integrativa e di parere agli Enti a seguito di convocazione della Conferenza di Servizi in modalità asincrona;
- nel corso del procedimento sono state acquisite le seguenti integrazioni pervenute in data 30.01.2019 (prot. gen. n. 23158), 28.02.2019 (prot. gen. n. 49643), 15.04.2019 (prot. gen. n. 91903) e 30.04.2019 (prot. gen. n. 101597);
- sono stati acquisiti i seguenti pareri: ATO Città metropolitana di Milano del 12.06.2019 (prot. gen. n. 139732) e Comune di Rho del 3.07.2019 (prot. gen. n. 157161 e 157204);
- èstato acquisito il seguente endoprocedimento: Servizio emissioni in atmosfera della Città metropolitana di Milano del 15.07.2019 (prot. gen. n. 166997);

Considerato che ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza non è stato richiesto parere, come previsto nella nota interna della direzione dell'Area Ambiente della Città metropolitana di Milano del 20.04.2017 (prot. gen. n. 100336), emanata in seguito a specifiche indicazioni di A.R.P.A. (cfr ad es. le note del 28.06.2017, prot. gen. n. 156587 e del 28.06.2017, prot. gen. n. 156596) in cui si comunica che non verranno più rilasciati pareri in merito ai procedimenti istruiti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, in quanto la normativa vigente non individua A.R.P.A. quale soggetto tenuto ad esprimersi sugli stessi;

Preso atto che A.T.S. Milano Città Metropolitana non ha inviato il proprio parere, né ha evidenziato motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e considerato che i termini risultano trascorsi, si ritiene che sussistano i presupposti per il rilascio del presente provvedimento;

Fatto rilevare che il macchinario in progetto risulta autorizzato anche come impianto mobile dalla Provincia di Brescia con provvedimento n. 1447/2018 del 4.05.2018 e che la Provincia di Brescia, con nota del 1.04.2019 (prot. gen. n. 78735), ha comunicato di non avere valutazioni in merito all'istanza di autorizzazione ordinaria come impianto fisso nella Città metropolitana di Milano;

Dato atto che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti pari a € 1.178 (ricevuta del versamento datata 22.01.2019 e 29.01.2019 (rispettivamente prot. gen. n. 19334 del 24.01.2019 e n. 23158 del 30.01.2019);

Determinato, ai sensi della d.g.r. n. 19461/2004, in € 144.420,13= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa deve prestare in favore della Città metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./P.Iva n. 08911820960 secondo il modello previsto dal suddetto decreto;

Richiamati i seguenti allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e riportanti, oltre ai contenuti tecnici, anche i riferimenti alla normativa settoriale, la rappresentazione delle aree e delle attività autorizzate nonché le prescrizioni generali e specifiche relative ai seguenti comparti ambientali:

- Gestione Rifiuti: Risultanze dell'istruttoria "Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06" e l'unito Estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29.02.2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, a costituirne parte integrante:
- Scarichi idrici: Risultanze dell'istruttoria "Parere di competenza scarichi in pubblica fognatura" del 12.06.2019 (prot. gen. n. 139732);
- Emissioni in atmosfera: Risultanze dell'istruttoria "*Prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera*" del 15.07.2019 (prot. gen. n. 166997);
- Elaborato grafico: "Tavola unica Planimetria unica dell'insediamento con indicazione delle aree funzionali, delle emissioni in atmosfera e della rete di raccolta, trattamento e scarico acque meteoriche datata 28.02.2019" pervenuto in data 30.04.2019 (prot. gen. n. 101597).

AUTORIZZA

l'Impresa Favini Costruzioni S.r.l., con sede legale in Brescia - Via Bose n. 1 bis, nella persona del legale rappresentante pro-tempore,

- all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero(R5) di rifiuti non pericolosi presso l'impianto ubicato Rho (MI) Via Valassa n. 18/20, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, per i motivi esposti in premessa alle condizioni e prescrizioni di cui ai relativi Allegati Tecnici, all'elaborato cartografico "Tavola unica Planimetria unica dell'insediamento con indicazione delle aree funzionali, delle emissioni in atmosfera e della rete di raccolta, trattamento e scarico acque meteoriche datata 28.02.2019" ed all'allegato estratto dal provvedimento di R.G. n. 1886/2016 del 29.02.2016, che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante;
- alla realizzazione delle seguenti opere edilizie su cui il Comune si è già espresso col nulla osta e per le quali non è stato aperto un procedimento autonomo di acquisizione del titolo edilizio:
 - completamento della rete acque meteoriche mediante la posa di un nuovo pozzetto di ispezione e campionamento in uscita dal sistema di trattamento;
 - esecuzione di un collegamento tra il sistema di trattamento e il nuovo pozzetto di ispezione e campionamento mediante tubazione interrata;
 - esecuzione di un collegamento tra il nuovo pozzetto di ispezione e campionamento e la fognatura pubblica passante per Via Sesia nella parte nord dell'impianto con realizzazione di nuovo allacciamento.

FATTO PRESENTE CHE

- 1. l'autorizzazione, come previsto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152 del 2006 ha durata pari a dieci anni e pertanto avrà scadenza il 22.07.2029;
- 2. il rinnovo del contratto di leasing dell'area dovrà essere trasmesso 30 giorni prima della sua scadenza; in caso contrario il presente provvedimento decade automaticamente allo scadere del contratto stesso;
- 3. l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
- 4. ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208;
- 5. in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, sono esaminate dalla Città Metropolitana di Milano che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, preventiva autorizzazione alla modifica/integrazione dell'autorizzazione o preventivo nulla-osta alla loro realizzazione;
- 6. l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente all'emissione del presente atto;
- 7. le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, come prescritto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. 152 del 2006;
- 8. qualora l'attività dell'Impresa/impianto rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 "
 Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle

emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;

- 9. come previsto dal provvedimento di Città metropolitana di Milano di R.G. n. 5978/2018 del 14.08.2018 di esclusione dalla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) in relazione al superamento del valore soglia dell'indice Id (Indice di impatto cumulativo complessivo), per prevenire impatti ambientali significativi l'impresa dovrà eseguire periodici interventi di monitoraggio e manutenzione dei presidi di protezione ambientale;
- 10. l'Impresa dovrà trasmettere agli Enti territorialmente competenti:
- comunicazione di fine lavori ai sensi della d.gr. 10161/2002 e contestuale autocertificazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che attesti la corrispondenza delle opere a quanto autorizzato; si fa presente che il presente provvedimento decade automaticamente qualora l'Impresa non inizi i lavori entro un anno dal rilascio dello stesso, dandone comunicazione alla Città metropolitana di Milano, e qualora non completi la realizzazione dell'impianto o di sue parti funzionali entro tre anni dalla comunicazione di inizio lavori; entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso; decorsi tali termini, il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne nel caso in cui, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga;
- garanzia finanziaria, determinata in € 144.420,13=, conforme a quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19.11.2004, con validità temporale di dieci anni più uno rispetto all'autorizzazione;
- protocollo interno per la gestione dell'impianto nei periodi di fermo lavorazione;
- 11. l'Impresa può avviare l'esercizio delle operazioni, di cui alla presente autorizzazione, previo accertamento degli interventi realizzati da parte della Città metropolitana di Milano che, entro i successivi 30 giorni dalla data di comunicazione di fine lavori, ne accerta e ne dichiara la congruità. Qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio potrà essere avviato, previa comunicazione di accettazione della garanzia finanziaria prestata da parte della Città metropolitana di Milano;
- 12. l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento in cui la Città metropolitana di Milano comunica l'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie prestate;
- 13. il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, dandosi atto che integra in un unico provvedimento e sostituisce quindi le seguenti singole autorizzazioni ambientali settoriali:
- autorizzazione alla gestione rifiuti, ex art. 208 del d.lgs. 152/06;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del d.lgs. 152/06;
- autorizzazione agli scarichi, ex art. 124 del d.lgs. 152/06;
- 14. la presente Autorizzazione sostituisce il permesso di costruire, ai sensi del d.p.r. 380/2001 e della l.r. 12/05, relativamente alle opere edilizie da realizzarsi come da progetto approvato con il presente provvedimento; sono fatti salvi gli adempimenti preventivi e quelli di ultimazione lavori stabiliti dalle suddette normative statali e regionali in materia edilizia che l'Impresa dovrà ottemperare nei confronti del Comune di Rho e di altri Enti, ivi compresi quelli relativi ai versamenti degli oneri di urbanizzazione, qualora dovuti;
- 15. tutte le opere edilizie (interne ed esterne) dovranno essere realizzate conformemente alla normativa vigente e al Regolamento Edilizio/Piano delle Regole del P.G.T. comunale vigente, nonché ad altre eventuali ulteriori autorizzazioni da ottenersi dagli Enti competenti; successivamente le stesse dovranno essere sottoposte a verifica di conformità; dovrà inoltre essere garantito il rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- 16. copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo.

INFORMA CHE:

- il presente provvedimento viene reso disponibile, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line Inlinea e che il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all'Impresa Favini Costruzioni S.r.l. (<u>favinicostruzioni@pec-mynet.it</u>), per opportuna informativa, ai seguenti soggetti:
 - Comune di Rho (<u>protocollo.comunerho@legalmail.it</u>);
 - A.R.P.A. Dipartimento di Milano e Monza Brianza (dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it);
 - ATS Milano Città Metropolitana (<u>dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it</u>);
 - Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano (atocittametropolitanadimilano@legalmail.it);
 - Città metropolitana di Milano Settore qualità dell'aria, rumore, ed energia;

- il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città metropolitana di Milano, è inviato per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge;
- il presente provvedimento non rientra tra le fattispecie soggette a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs del 14.03.2013 n. 33, così come modificato dal D.Lgs 97/2016; inoltre la nuova sezione "Trasparenza e integrità" contenuta nel "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" per la Città metropolitana di Milano 2019-2021 (PTPCT 2019-2021) approvato con decreto sindacale Rep. Gen. n. 9/2019 del 18.01.2019, al paragrafo 5 non prevede, quale obbligo di pubblicazione ulteriore rispetto a quelli previsti dal D.Lgs 33/2013, la pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di "autorizzazione e concessione";
- il Titolare del trattamento dei dati personali è la Città metropolitana di Milano nella persona del Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche che si avvale del Responsabile della protezione dati contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.it. I dati comunicati saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea e informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento;
- il Direttore dell'Area Ambiente e Tutela del Territorio ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla l. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano;
- sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano; sono state osservate le direttive impartite al riguardo; sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del "Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano" approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26.10.2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta notifica.

Per
IL DIRETTORE DEL
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
IL DIRETTORE DELL'AREA AMBIENTE
E TUTELA DEL TERRITORIO
Dr. Emilio De Vita

ai sensi dell'art. 49 del Testo Unificato del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento : Dr. Piergiorgio Valentini Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Valentina Ghione

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€16,00: 01180793471937;

£1,00: 01180793471889, 01180793471890, 01180793471904, 01180793471915, 01180793471926.